

LA PACIFICAZIONE E IL NOTAIO NEL VICARIATO DI VALDAGNO
NEL SECONDO CINQUECENTO*Lucien FAGGION*

Aix-Marseille Université –

Telemme, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme
5, rue du Château de l'Horloge – BP 647 – Aix-en-Provence, France
e-mail: faggion@msh.univ-aix.fr*SINTESI*

La conflittualità sociale e politica è molto diffusa e tesa nella Terraferma veneta nel '500. Dagli anni 1530, le nobiltà entrano in dissensi sempre più violenti, segnati da faide che dilanano le società sia delle città che dei territori (le quasi città, i centri urbani minori e distrettuali, le ville, i borghi, le campagne). I rettori rendono conto nei loro dispacci, inviati al patriziato di Venezia, delle tensioni che caratterizzano le città del Dominio, in cui spiccano fazioni e crimini a volte micidiali. In tale contesto, segnato dalla discussione sui valori nobiliari – tra vecchia e nuova aristocrazia, tra status e professione –, dalla crisi delle nobiltà urbane, divise tra gerarchia dell'onore e gerarchia della ricchezza, dai gruppi emergenti, agiati ed ambiziosi, che aspirano ad ottenere una voce nello spazio politico locale, dall'imporsi del ceto dei giuristi e degli avvocati, è rilevante prestare attenzione ad attori della vita sociale che assumono un ruolo determinante nella società, fuori di Venezia e delle "capitali" regionali come Vicenza: il notaio di Valdagno, Castelgomberto e Cornedo – tre località della valle dell'Agno nella seconda metà del '500 –, nella routine della sua attività, esprime la complessità della società in cui esercita il suo mestiere, le altercazioni e la ricerca di una pace, ritenuta definitiva, al fine di ristabilire l'onore leso e l'ordine infranto, di conciliare le famiglie coinvolte e la comunità in cui vivono. L'attività del notaio palesa così una grande varietà di compiti che lo colloca al centro della società e delle tensioni dibattute per una possibile risoluzione, solitamente fuori delle aule dei tribunali – nel capoluogo provinciale, nelle sue varie sedi territoriali o nella capitale –, come pure l'ambiguità, più rilevante di quanto si possa credere, esistente tra la giustizia egemonica e la giustizia negoziata.

CONCILIATION AND THE NOTARY IN THE VICARIATE OF
VALDAGNO IN THE SECOND HALF OF THE 16TH CENTURY

ABSTRACT

Social and political conflicts were quite widespread and tense in the Venetian Terraferma in the 16th century. Since the 1530s, the nobilities had been running into increas-

ingly violent discords, marked by feuds rending the society of cities, as well as that of the territories (the almost-cities, small urban and county centres, villages, hamlets, the countryside). The rectors related in their dispatches to the Venetian patriciate of the tensions characterising the towns and cities of the Dominio, in which lethal factions and crime were sometimes stressed. In such a context, marked by discussions about the values of the nobility –between the old and the new aristocracy, between status and profession –, by the crisis of urban nobilities, torn between the hierarchies of honour and wealth, by well-off and ambitious emerging groups aspiring to gain voice in the local political sphere, and by the emergence of the class of jurists and lawyers, it is important to pay attention to the actors of the social life who assumed a decisive role in the society outside Venice and regional “capitals”, such as Vicenza: namely, the notaries of Valdagno, Castelgomberto and Cornedo – three important towns in the Agno Valley in the second half of the 16th century. Through their practices, the notaries expressed the complexity of the society in which they exercised their professions, the altercations and search for (possibly definite) peace that allowed them to restore injured honour and the disturbed order, to reconcile the families involved and the community they lived in. Notarial activities thus, on the one hand, reveal a large variety of tasks that placed the notary at the centre of society and of the tensions discussed with a view to potentially reaching a solution, usually outside the courtrooms – at the regional administrative centre, its various territorial seats or in the capital –, and on the other hand, manifest the ambiguity, more important than one can imagine, between the hegemonic and the negotiated justice.

Key words: peace, conciliation, solution, notary, honour, conflict, justice

INTRODUZIONE

Nel '500, la conflittualità sociale e politica risulta diffusa e forte nello stato regionale veneto. Dagli anni 1530, le nobiltà entrano in dissensi sempre più violenti, segnati da faide che dilanano le società sia delle città che dei territori (le *quasi città*, i centri urbani minori e distrettuali, le *ville*, i borghi, le campagne). I rettori rendono conto nei loro dispacci, inviati a Venezia, delle innumerevoli tensioni che caratterizzano le città della Terraferma, nelle quali spiccano potenti fazioni e vengono perpetrati crimini a volte micidiali (Povolo, 1997, 2011). In tale contesto, segnato dalla discussione sui valori nobiliari – tra vecchia e nuova nobiltà, tra *status* e professione (Povolo, 2010) –, dalla crisi delle aristocrazie urbane, divise tra gerarchia dell'onore e gerarchia della ricchezza, dai gruppi emergenti (mercanti, notai indipendenti non collegiati, giuristi, causidici) spesso agiati ed ambiziosi, che aspirano ad ottenere il titolo di *civis* e, partendo, una voce nello spazio politico locale (consigli municipali), dall'imporsi del ceto dei giuristi e degli avvocati – nei Collegi dei Giudici, nei tribunali dei capiluoghi territoriali e della capitale (Faggion, 1998) – è rilevante prestare attenzione ad attori della vita sociale, che assumono un ruolo determinante nel tessuto sociale, fuori di Venezia e di “capitali” regionali come Vicenza nel '500: il notaio, nella *routine* della sua quotidiana attività, esprime la complessità della società in

cui esercita la sua professione, le altercazioni e la ricerca di una conciliazione, ritenuta definitiva, in grado di attenuare i dissensi, di ristabilire l'ordine e le gerarchie sociali, di pacificare le famiglie coinvolte e la comunità in cui vivono (Faggion, 2005, 2008a, b, c, d; 2011 ; per l'Istria cfr. Darovec, 2010). Pur dato per scontato, il lavoro esercitato dal notaio palesa una grande varietà di compiti che lo mette al centro della comunità, dei bisogni sociali e delle tensioni esposte solitamente fuori dei tribunali – del capoluogo provinciale (Vicenza), delle undici sedi territoriali (vicariati) o della capitale –, come pure l'ambiguità, più rilevante di quanto si possa credere, esistente tra giustizia egemonica e giustizia negoziata (Sbriccoli, 1998). L'attenzione si è rivolta al Vicentino, in uno degli suoi distretti (Valdagno), cercando di mettere in luce l'attuazione della pace nell'ambito della comunità, grazie al notaio che interviene per porre, per iscritto ed ufficialmente, il segno di una conciliazione consentita da entrambe le parti: l'attività del pratico della giustizia civile di Valdagno, sede del vicariato omonimo, di Castelgomberto e di Cornedo, altre due località importanti della valle, ci permettono di cogliere, nel secondo '500, il momento essenziale rappresentato dall'atto riparatore, quello quindi della conciliazione reciproca. Una pace sociale, il cui attore rilevante è il notaio, personaggio sociale e professionale, apparentemente discreto e troppo trascurato dalla storiografia, ma emblematico della giustizia civile, che interpreta e filtra domande ed esigenze normative in nome della pace.

LE RISOLUZIONI ALTERNATIVE DEI CONFLITTI

Come viene attuata la fine del dissenso nella valle dell'Agno nella seconda metà del '500? Quali sono i linguaggi della pace? Quale rapporto è possibile delineare tra la giustizia egemonica e la giustizia negoziata? Mario Sbriccoli aveva sottolineato che i *“giuristi producono un discorso costitutivo, che fonda, in primo luogo, la giustizia alta e di apparato, ma è anche, in grado elevato, riflessivo della giustizia ‘plurale’, quella praticata dalle comunità e dai ‘fori’, le quali tutte costituiscono, nel loro insieme, la dimensione giustizia delle società europee medievali e moderne. Quel discorso va ben oltre le tecniche, che pure sono la ragione primaria della sua esistenza, e mette a disposizione dello storico uno sguardo coevo sulla società, sul diritto e sulla giustizia (sguardo prudente e attento, di intellettuali di qualità spesso rilevante) troppo prezioso per essere trascurato”* (Sbriccoli, 1999, 347). Per il medioevo e l'età moderna, dominano due modi di regolazione, a volte applicati nel contempo, la giustizia negoziata (o *community law*) – o giustizia distributiva –, caratterizzata da pratiche comunitarie in cui vengono privilegiati la composizione, la riparazione, la risoluzione informale della lite e il consenso, tramite mediatori locali; e la giustizia egemonica (o *State law*) – definita anche giustizia alta e di apparato –, che si basa sul ruolo pubblico del tribunale, sulla punizione, sulle prove, su norme legislative, formalizzate, emanate dal sovrano (Garnot, 1996, 2000; Garapon, 1997; Sbriccoli, 1999, 356-357, 360; Povo, 2007). Non esiste un modello pacificatore unico, bensì una “zona grigia” (Bellabarba, 1999, 190; Garnot, 2000) in cui si confondono pratiche informali e formali, riti e soluzioni, compiute dai notai, i veri interpreti della norma sociale e giuridica nel territorio vicentino nel '500 (Faggion, 2005, 2008c, 2011). L'analisi della pace e dei suoi rituali ci permette di cogliere forme alternative di risoluzione dei conflitti

vigenti in Terraferma (Rovigo, 2005, 201; Wenzel, 2011, 510). In altri spazi europei, quali la monarchia francese in età moderna, le recenti ricerche condotte sulla giustizia e sulle pratiche giudiziarie hanno messo in rilievo la rilevanza di regolamenti alternativi compiuti tramite soluzioni di tipo infra- o paragiudiziario, seppur l'uso di tali paradigmi risulti infatti inappropriato: la negoziazione e la soluzione pacifica di un dissenso riguardano in realtà più spesso un atto formale steso per iscritto sia dal prete che dal notaio. Questi risulta pure attivo nei vari territori della Repubblica di Venezia, un'attitudine – la soluzione pacifica – che viene d'altronde incoraggiata dagli statuti cittadini, i quali autorizzano tali azioni, ritenute tradizionalmente per infragiudiziarie, sebbene siano formalizzate e redatte ufficialmente, e contenute nei registri dei notai, rappresentanti della giustizia civile.

Nella fase di annessione attuata dal patriato veneziano all'inizio del '400 nell'Italia nord-orientale, il ceto dirigente della Repubblica riconosce, tramite i *pacta*, gli statuti e le consuetudini dei nuovi territori assoggettati, da Crema e Bergamo alla Patria del Friuli (Cozzi, 1980; Povolo, 1980). La diversità caratterizza l'insieme della Terraferma, e ogni città vede le sue tradizioni giudiziarie e culturali mantenute dal nuovo potere centrale. Se i particolarismi sono forti nella Patria del Friuli, la provincia orientale la più periferica dello stato regionale veneto, anche quelli degli altri territori del Dominio, quali Vicenza, hanno potuto conservare i loro tratti specifici, sia istituzionali che culturali e sociali (Povolo, 1997, 2010; Marcarelli, 2004).

Già nel basso medioevo, la pace assunse un ruolo di grande rilevanza nelle città italiane, quando le lotte dilaniavano le società, una proposta ed una inclinazione alla pacificazione, la cui necessità fu risentita così fortemente che Francesco d'Assisi chiese ai suoi frati di diffondere ovunque le parole dell'Evangelio, *Pax huic domui* (Sensi, 2005, 159), creando un movimento, l'*Alleluja*, una devozione che permise, tra gli anni 1233 e 1234, di fare della conciliazione, proposta dai francescani, una moda. Momento forse eccezionale che fece però l'oggetto di riflessioni continue da parte della Chiesa e dei ceti dirigenti in Italia. Secondo Baldo degli Ubaldini conveniva distinguere tra la concordia e la pace, la quale risulta un rituale solenne, da attuare in ginocchio, in presenza dei garanti (i *fideiussores*) della promessa data dall'aggressore di smettere gli atti violenti. Mentre, con l'atto di pace, la fase veniva conclusa con l'*osculum pacis*, alla concordia bastava una stretta di mano o bere nella stessa coppa (Sensi, 2005, 162-163). Seno l'*instrumentum concordiae* era lo stesso dell'*instrumento pacis*, al punto che i notai inserivano nell'atto le due parole *instrumentum pacis et concordiae*. Questi sono aspetti che ritennero l'attenzione dei giuristi medievali come Guglielmo Durante, il quale sottolineò nel 1295 che l'auspicata pacificazione era resa valida se, all'accordo delle parti coinvolte, queste si davano l'*osculum pacis*, in presenza del notaio, in modo da permettere loro l'ottenimento del *beneficium pacis* (Sensi, 2005, 163). Il celebre canonista aggiunse inoltre che: “*item nota quod si non fiat pax, sed sola concordia, hinc non fiet in instrumento de osculo mentio, nec de pace. Item si ex altera parte tantum iniuria sit illata, tunc non fiet mutua pax, promissio seu concordia, sed solum fiet simplex remissio inferenti a passo [...] hoc quoque nota, quod si haec fiant per procuratores, debent ad hoc speciale mandatum habere, de quo etiam in pacis instrumento fiat mentio specialis*” (Sensi, 2005, 163). Sottili precisazioni che non furono spesso seguite dai notai medievali, e nemmeno da quelli della prima età moderna.

È così che la *pax*, in teoria distinta dalla *concordia* sin dalla fine del '200, aveva una valenza eterna ritenuta per sacralizzante, destinata ad effettuare in terra l'ordinamento divino per colui che avesse cercato di ottenere il perdono dalla persona offesa. Basata su un sentimento religioso, la pace è, all'origine, un istituto giuridico proprio dell'età medievale, delle città comunali, inserito nel sistema della faida che l'atto pacificatore consente alle parti di concludere (Povolo, 1997, 2011; Marcarelli, 2004; Niccoli, 2007; Broggio-Paoli, 2011). Nello stesso modo, il rituale che caratterizza la pacificazione è segmentato in varie fasi formali che riposano su simboli, ripresi dal notaio, ma solitamente poco dettagliati nell'atto, aldilà dell'eventuale espressione dell'affetto, che non si può però ignorare.

Secondo John Bossy, le pratiche della risoluzione e dei conflitti erano percepiti a seconda della faida, della carità e della legge; poi ritenne il concetto della morale, in grado di cogliere le pratiche differenziate di composizione delle liti sulla base di tre proposte: essere cristiano significa amare il prossimo, ma anche il suo nemico; l'inimicizia esprime lo stato normale delle relazioni sociali; le pratiche della conciliazione devono essere collegate ai luoghi, ai riti e ai membri della Chiesa (Bossy, 1998). Il suo modello interpretativo volle privilegiare i precetti morali, nonché gli istituti di mediazione proposti dal cristianesimo dal '500. È così che la pace richiama un altro paradigma polisemico quale il perdono che palesa l'articolarsi di pratiche pacificatrici. Nel studiare la pace e gli usi che tendono alla conciliazione è possibile delineare la complessità del fenomeno di pacificazione, i suoi tratti che sono compositi, la varietà dei sistemi normativi e l'esistenza plurale di salde reti sociali e familiari. Nel considerare la forma dell'atto pacificatore, si può delineare dei probabili legami con il discorso religioso e/o laico. Vito Rovigo, nel suo studio sulla pace a Verona nel '400, ha potuto evidenziare una tipologia nei formulari notarili, individuando "tre macro-modelli": un modello "laico" (nessun rinvio religioso); un altro "misto" (qualche riferimento religioso normalizzato) e un terzo "religioso" caratterizzato da un forte sentimento di carità (Rovigo, 2005, 213). Nel rogare gli atti, i notai del distretto di Valdagno, sembrano testimoniare di una certa libertà nel stilare e nel descrivere le paci effettuate sul modello "misto", in cui si parla sì dei valori cristiani ma pure delle norme vigenti a Vicenza come a Venezia.

Aldilà della dimensione spirituale e della forma notarile, segnata da formulari diffusi e filtrati nel basso medioevo, cosa appare nella norma vicentina? Nello *Ius municipale vicentinum* del 1567, come già negli statuti cittadini del 1264, è stipulato che la lite dovuta a un contrasto tra una copia, sia ascendente che discendente, deve essere risolta ufficialmente, tramite un compromesso, tra i membri di una stessa famiglia e parentela, legati fino al terzo grado di consanguinità, secondo il diritto canone e non civile (*Ius municipale vicentinum*, Venezia, 1567, c. 102r; Lampertico, 1886). Viene così proposta da due arbitri, secondo il *more veneto*, degli amici comuni scelti dalle parti, che essi siano cittadini vicentini (*cives*) oppure abitanti della provincia (*districtuales*), i quali non possono però fare parte della famiglia e della parentela in dissenso. Secondo Venezia, non può essere consentita nessuna possibilità di appello o di contraddizione dopo il giudizio emesso dagli arbitri. Qualora i mediatori non avessero riuscito a stabilire un arbitrato soddisfacente, è possibile eleggerne un terzo, e persino molti, pur sempre degli amici comuni. Quando

il compromesso è stato deciso, ci vuole quattro giorni per le parti affinché il nome degli arbitri ritenuti sia reso pubblico al rettore, ai suoi assessori o a uno ufficiale del comune di Vicenza. Inoltre, se le parti non riescono a trovare una fine al dissenso, il rettore, il suo vicario o il giudice sceglie uno specialista giuridico per esaminare il contrasto e pronunciarsi sull'esito dell'affare. Le autorità indicano che la contesa deve essere risolta entro quattro mesi, al termine del quale una multa viene inflitta, nel caso non ci fosse stato un accomodamento.

DALLA GIUSTIZIA DEGLI UOMINI ...

Non sempre la pace viene attuata subito, perché ci sono spesso delle denunce che sono state nel frattempo presentate al tribunale vicentino oppure alle magistrature della capitale. Prima della conclusione di una qualunque trattazione, indubitatamente difficile da effettuare per le parti, che mira all'accettazione di condizioni specifiche per le famiglie coinvolte, queste fanno rogare dal notaio un atto di compromesso, a volte ricondotto (prorogazione di compromesso), una sentenza arbitrale e, infine, un atto di pace, qualora le tensioni, i rischi di rappresaglie e di vendetta siano troppo forti e minacciano l'ordine sociale nella località in cui è successo il dissenso, per qualunque motivo. Queste tre fasi non sono sempre reperibili negli atti notarili: ci sono dei compromessi, seguiti solitamente da sentenze arbitrali, ma gli atti di pace sono generalmente assai rari e molti compromessi non sono conclusi, apparentemente, da sentenze arbitrali. In società cittadine e rurali segnate nel '500 da una forte conflittualità il numero poco elevato di documenti notarili che riguarda gli atti di pace non significa però una scarsità nei modi di pacificazione presso le popolazioni della Terraferma: gli *iter* procedurali della conciliazione sono infatti molteplici e variano a seconda delle norme, degli statuti e delle consuetudini vigenti nel Dominio. Ogni territorio vive con i suoi propri ritmi dettati dalle loro istituzioni e regole, formali o informali, implicite o meno, e riescono ad attenuare le tensioni insorte. Molteplici le poste in gioco – rapporti di forza e di potere –, scelte possibili numerose come gli accordi che riguardano forse un *iter* infragiudiziario, realizzato in modo informale e orale, o, al contrario, un processo nel tribunale della città-capoluogo o in quelli della capitale.

Negli atti notarili, ci sono solitamente poche informazioni sui rituali che le parti seguono, sotto lo sguardo attento del notaio, per attingere alla pace. Il documento rogato segna la fine auspicata di una serie di negoziazioni per casi che trattano di violenze fisiche e, persino, della morte di alcuni. Di solito, il compromesso e la sentenza arbitrale permettono di risolvere il dissenso, ma il sentimento di una possibile ingiustizia subita e non sufficientemente "riparata", nonché la volontà di vendicarsi e l'odio, rendono particolarmente ardua la transazione che il notaio deve comporre. Le sentenze arbitrali contribuiscono a chiarire le fasi, seppur brevemente indicate, della pace ricercata dalle parti e confermate, per iscritto, nell'atto notarile. Così Bernardino Rigotti, che esercita a Valdagno, nella sede del vicariato, sottolinea che la pace è avvenuta oralmente (*a bocca*), invocando il nome del Cristo e menzionando – è un tratto ricorrente negli atti notarili – di volere evitare ulteriori spese giudiziarie e smettere ogni procedura a Vicenza o a Venezia. Nel 1595, il notaio Rigotti scrive, in un'affare delicato che è stato segnato da già due proroghe, che "*sopra*

le differentie che vertiscono fra Piero quondam Giorio di Guioti et Michaelae quondam Nicolo de Nello di Guioti tuti doi della villa di Novale in noi Francesco Pontia et Zuane dela Sartora tuti doi de ditto loco come arbitri arbitratori iudici electi da esse parte per via di compromesso in noi fato in appellabile more veneto remesse ... per Bernardino Rigoto presente nodaro da noi electo sotto il 27 novembre 1595 cum due proroge [...] come in quello visto ancho [...] sui processi et ancho piu volte intese le lor ragioni a bocca et, considerato quanto si debbe considerare et anco habudo maturo consiglio sopra tal sue differentie, et cosi deliberati per fine a tal sui litigii acioché possian viver in pace et atender a far li fati soi [...] chiamato per el nome dil nostro Signor Idio dal qual ogni bon et justo iudicio depende et procede” [ASVi, AN, B. Rigotti, reg. 9283, c. 111v]. Nello stesso mese, in un’altra sentenza arbitrale, Bernardino Rigotti aggiunge la presenza di avvocati, i cui nomi non sono stati segnalati, ma si sa che le persone coinvolte godono di un’alto status (chiamate egregii homini), riportando che “sopra la differentia vertente fra li egregii homini a Prospero quondam Piero dala Pozza et a Michele quondam Bortolameo dala Caneva tuti dui di Rovesiana [...] et compromesso appar descripto per lo egregio Marcho fiolo di ser Domenego dala Conetta di Rovesana nodaro sotto di di venere 17 del mese di febraro 1595 [...] visto le scritture di l’una e l’altra parte insieme cum el compromesso cum la liberta a noi data al dito ancho a bocha le sue ragioni cum intervento di sui avvocati intendendo dar fine a tal lor differentie a cioche habia a viver quieti [...] invocato prima el nome del nostro signor Jesu Cristo dal qual ogni bene et retto iudicio depende dicemo” [ASVi, AN, B. Rigotti, reg. 9283, c. 23v]. Agli elementi della parola data, della ricerca del perdono e dei processi abbandonati, la sacralità del rituale di pace prende una rilevanza particolare quando si svolge in certe occasioni quali il periodo pasquale: così Bortolo Righi, notaio di Cornedo, ma esercitando anche nella città di Vicenza, in cui gode dello status di civis, rogò un atto interessante dove elementi del rituale della pace vengono menzionati con una certa cura e le indicazioni, pur brevi della faccenda, rendono conto di una grande violenza commessa, sia verbale che fisica, che necessitò il ricorso al tribunale del Maleficio, la mediazione di membri facenti parte dei gruppi emergenti (i Bonanome e i Righi, a cui appartiene il notaio rogante). La pace è realizzata nella cattedrale della città berica e, in particolare, nella capella dei nobili Thiene: il 21 marzo 1573, “essendo nassuta differenza tra Lorenzo de Beraldo da Bressamvido et Francesco da Lanze suo genero da una parte, et Bortholamio figliolo de Rocho Petasi da Bressanvido et Zuane da Cogollo habitanti al ditto loco di Bressanvido dall’altra, et essendo fin qui nassutte tra esse parte parole ingiuriose et de piu essendo statto feritto il sudetto Francesco de una feritta sopra una spalla de un roncho, et essendo statta datta querella all’offitto del Maleffittio contra dicti Bartholomei et Zuane; volendo le ditte parte essendo cosi esortati dal signor Marchantonio Bonanome et messer Andrea dei Righi, comuni amici dell’una et l’altra parte, far tra essi bona et sincera pace essendo massime questi stessi tempi di Pascha della Resurrectione del Nostro Signore. Però li predetti Lorenzo et Francesci genero et Bortholamio et Zuane alla presentia delli sopradetti testimonii et me nodaro hanno fatto et fanno tra essi bona et sincera pace toccandosi la mano l’un l’altro in segno di bona pace remettendosi l’uno all’altro, et l’altro all’altro ogni et qualonque sorte de ingiuria che fosse statta fatta remettendo etiam la querella [...]” [ASVi, AN,

B. Righi, reg. 8257, c. 88r]. Stringere la mano, promettersi “*una bona et sincera pace*”, con l’intervento riparatore di arbitri-consiglieri-amici, rifiutare qualsiasi futura e presente contesa (“*ingiuria*”) costituiscono – è vero, dal punto di vista formale – il gesto e le parole che tutti aspettano per compiere la conciliazione ufficiale. Almeno, in pubblico, in un luogo sacro come quello della cattedrale della città di Vicenza, nell’ambito di un rituale che il notaio riprende nell’atto con poche parole scelte. La presenza, inoltre, di membri che assumono un ruolo sociale non trascurabile – gli amici Marcantonio Bonomo e Andrea Righi – contribuisce a dare all’evento pubblico, nella capella di una nobile *Casa* dell’aristocrazia berica, un impatto sociale e simbolico di notevole rilevanza. Tutto deve concorrere alla pace tra le parti e le parentele coinvolte, nell’ambito della comunità – del paese in cui vivono oppure in un luogo segnato dal prestigio politico (la città-capoluogo) e dalla sacralità (cattedrale, capella).

... ALLA GIUSTIZIA DI DIO

Il perdono costituisce una fase importante del processo della pace nell’età del concilio di Trento, contribuendo all’annullamento della denuncia in tribunale. Un’aggressione mortale necessita un forte impegno di tipo risolutore per le parti e le famiglie, implicando un atto di perdono. A Castelgomberto, il 17 ottobre 1589, il notaio Ortensio Serafin rogò una pace “*cum sit quod diebus preteritis orta sit differentia et contraversia inter dominum Francescum quondam Antonio Aleardi ex una et Johannis Mariam dicto Il Priore ex altera et ad preces et instantiam magnifici domini Sipionis de Plovenis ambe partes contenti estinterunt facere bonam sinceram et tranquilam pacem cum modis pacis et condicionibus [...]. Che essendo dicto domino Francesco et dicto Zamaria si attaccorno dove dicto signor Francesco fu feritto da un fameglio di dicto Zamaria nella schena dedesso via et che questo fu causa che dicto Zamaria li desse ancor lui, confesando esser vero che senon fusse stato il suo fameglio non era huomo di dar al dicto domino Francesco et che pero dicto Zamaria prega dicto domino Francesco farli la pace dimandandoli anco perdonanza per l’amor de Iddio*” [ASVi, AN, O. Serafin, reg. 9285]. La domanda permette così di passare dalla pace, pretesa spesso sotto varie pressioni esercitate dalla famiglia e dalla comunità, al perdono e all’amore di Dio (Niccoli, 2007). Le tappe di pacificazione devono coinvolgere simbolicamente le parti nel realizzare la concordia. La giustizia degli uomini, espressa da diverse forme – atti pubblici di pentimento, richiesta del perdono, riscarcimento eventuale per le ferite, abbandono dei processi, gesti che segnano la pace e l’amicizia –, non è priva del sacro. Già nelle sentenze arbitrali, i mediatori si richiamano della sapienza e della giustizia del Cristo, e si sottomettono al suo temibile sguardo. Ma c’è di più. Il linguaggio della pace, filtrato e normalizzato dal notaio, basato sulle consuetudini, sugli statuti e sul *more veneto*, si arricchisce di uno altro valore, quella della forza di Dio, del divino, minaccioso qualora non fosse stata rispettata la promessa della concordia data in pubblico, con sincerità e in presenza dei testimoni. Un atto di pace, che esige la rinuncia delle denunce fatte in giustizia, rogato a Castelgomberto dal notaio-*civis* Alessandro Trevisan, mette in risalto il discorso e le regole, implicite o meno, che dettano il rituale dell’accommodamento in cui viene ribadita con efficacia la potenza divina. Per l’omicidio

di Michele Cisotti, Alessandro Trevisan stila il 13 dicembre 1585, in presenza di cinque testi, anziché i soliti due o tre, uno “*istomento di pace tra Mathio Cisotto et figlioli cum Stephano et Cesare, par che alli giorni passadi, Michiel, figliolo de ser Mathio Cisotto, sia stato amazato da Stephano figliolo del quondam Nicolo Cisotti, per la cui morte dal spectabile signor consule fu formato processo et furno accusati di tal homicidio il predetto Stephano, Cesare suo fratello et Iseppo figliolo del quondam Marco Zansanio [...] si lamentavano li predetti Cesare et Iseppo, dicendo che lori non havevano causa in detto homicidio et facendo intender per questo, si dice a detto Mathio che non dovesse provider contra di lori che non hano causa, ma pur sel’animo del predetto Mathio era talle che li adimandavano pace come per Baptista Vantini et Zuane Marco di Bolzoni li è stata dimandata ad instantia delli predetti Stephano et Cesare, come essi Cesare et Iseppo confessano dicendoli che le remetevano tutte le sue differentie alla qual cossa detto Mathio stava renitente onde ogniuna di dette parte caminava con rispetto et mal animo, la onde il nobil jovane il signor Julio Dressino figliolo del magnifico domino Nicolo suplicato dalli predetti Stephano, Cesare et Iseppo dicendoli che li remetevano tutte le sue differentie [...] qual considerato il pericolo et danno che potrebbe sortire se questa parte non si accordassero et mosso da bon zollo d’amor che porta alcuna et l’altra di questa parte et [...] per zello d’Iddio vi s’ha interposto et [...] per amor del signor nostro messer Iesu Christo et che si contentino di rimettere tutte le lor differentie in esso che cossi anco l’altra parte faria alla qual requisitione non sapendo ditti Mathio et figlioli contradir per la renuntia d’Iddio et anco per la renuntia che portano ad esso signor Julio sono restati contenti di rimetterli tutte le sue differentie et difficoltà in ditto signor Julio et Antonio Busacio da Cerrada di tutti due le parti comuni amici arbitri arbitratori et amicabile compositori et la vendetta a Dio et farli la pace bona come di sopra; la onde esso signor Julio et Mathio arbitri acceptata questa cortese proferta et intese le differentie et raggioni di tutte due le parte in questo che li hanno voluto dire et allegare invocato il nome d’Iddio dal qual tutti li dicti iudicii prociedono noi Julio et Antonio antedetti costituiti per l’authorita a noi concessa in questo loco per far questa opera piena di carita [...]” [ASVi, AN, A. Trevisan, reg. 7177]. La giustizia come pure la vendetta di Dio meritano di essere quindi richiamate e temute da chiunque: il “*bon zollo d’amor*”, “*per zello d’Iddio*”, “*per amor del signor nostro messer Iesu Christo*”, la “*carita*” ritmono il discorso e la legittimità della pace, il cui rispetto, ma pure l’oblio dei rancori, sono eseguiti questa volta sotto gli occhi di Dio e della sua temibile giustizia, lasciando qualora non fosse mantenuta “*la vendetta a Dio et farli la pace bona*”. Non è quindi legittimo né morale farsi giustizia. Le difficoltà nate dalla morte di un membro della famiglia Cisotti non devono lasciare lo spazio alle parole dell’odio e ai gesti della violenza fisica. Allontanati dai tribunali come dalla faida interfamiliare, la conciliazione si svolge con il sacro e il mistero, temuto e venerato, della giustizia divina. Per altri atti, che non conoscono casi di morte, si trovano simili parole: in tal modo, una stima dei beni è effettuata “*pro oculis Deum omnipotentem*”, nell’acceptare la risoluzione e nel rifiutare future liti (5 ottobre 1578), oppure nel caso di una sentenza arbitrale, del 31 luglio 1578, tenutasi a Vicenza, presso la casa del mercante Galeazzo de Gelis, “*pro oculis et Christi Nomine repetito de cuius vultu recta procedunt iudicia et oculi iudicantium*” [ASVi, AN, A. Trevisan, reg. 7177].*

Una conciliazione difficile, negoziata più volte e risolta, apparentemente, tramite una sentenza arbitrale il 22 marzo 1579, a Castelgomberto, “*tra Lorenzo di Schiavi, Felice Fortuna et altri per la morte de Camilo, fiolo de detto Lorenzo*”, riporta che “*nel tempo che si fece la pace tra li Scaranti dal Monte da Santo Lorenzo per la morte del quondam Camillo figliolo de Lorenzo di Schiavi da Castelgomberto et esso Lorenzo, Andrea suo fratello per l’interesse de suo figliolo, Simon figliolo de Battista Zufelato, per il qual il predetto Andrea de ratto promise, Zamaria Molinaro dalla Val dal Molin per l’interesse de suo figliolo et Felise Fortuna per l’interesse de Andrea suo figliolo da l’altra parte, il predetto Lorenzo dimandava esser rimcompensato di danni patidi per la morte del predetto Camilo suo figliolo da detti Scaranti et essi Scaranti al’incontro le respondevano che se volevano far pace la facessero che non volevano dare cossa alcuna, ma seria il dovere che essi dovesero esser pagati de danni loro per esser gravamente feriti a morte et poveri et che bene dopia haveano facta la penitenza de suoi errori se errori se potea dimandar*” [ASVi, AN, A. Trevisan, reg. 7177]. La cosiddetta “*penitenza de suoi errori*” è un segno della pace tra famiglie antagoniste, apre la via al perdono e al rifiuto della faida, permette di ristabilire le gerarchie familiari e sociali, di conservare un ordine infranto dalla violenza, seppure ci sono altri modi per esprimere scontentezza e rancori. Forse costretta e indebolita dalla violenza, la famiglia favorisce valori quali la solidarietà, promossa dall’antagonismo, sia verbale che fisico, ma anche nell’ambito del processo, il quale può mettere in luce la forza e l’estendersi dei dissidi. Prema così sottolineare che le persone coinvolte come pure l’ambiente in cui vivono, il ruolo svolto dalla famiglia e dalla parentela nel dissenso e l’interesse prestatato allo strumento processuale – quello effettivo della denuncia penale oppure quello dell’istituto della pace –, quale elemento di possibile pressione esercitato sull’altra parte, risulta come una probabile difesa e palesa l’esistenza di una conflittualità ripetitiva, insistente, che rende conto di altre forme di contese, a volte difficilmente percetibili negli atti notarili (Vallerani, 1999, 333; Garnot, 2000). La pace, nonché la rinuncia, possono anche essere lette al pari della volontà delle autorità – nel caso vicentino, delle autorità della comunità o del capoluogo nel ‘500 – di reinserire il maggior numero di individui coinvolti in faccende violente nel tessuto sociale. Appare rilevante l’esistenza di due elementi attinenti alla pace: il legame tra la pace e la grazia (Härter-Nubola, 2011), la quale poteva essere concessa solo dopo il perdono della parte lesa, e la riflessione giuridica sulla cooperazione inesistente degli offesi (Padoa Schioppa, 1980 [2003]). La pace non è solo l’espressione della riconoscenza della vittima, ma anche il linguaggio dell’ordine, della famiglia e della parentela in una specifica comunità. Il rito dei scambi interpersonali e interfamiliari, attuati dall’atto di pace, nonché dal compromesso e dalla sentenza arbitrale, permettono loro di ristabilire un ordine infranto dal gesto e dalla parola violente.

CONCLUSIONE

L’atto della pace contribuisce così a mantenere saldi i legami familiari e sociali nella seconda metà del ‘500 nello stato regionale veneto, caratterizzato dalla violenza. I riti simbolici espressi dalla pace testimoniano di valori forti quali la *Casa*, la comunità e l’ordine. Il discorso risolutore si basa su gesti e parole come sui luoghi – che sono sacri.

Particolarmente rilevante è anche lo funzionamento della giustizia civile attraverso il personaggio del notaio: egli rappresenta la comunità e la legge, conosce le gerarchie locali ed è in grado di proporre agli individui e alle famiglie sconvolte da dissensi soluzioni ritenute idonee per entrambe le parti. È il vero interprete delle leggi sociali e delle strategie intra- e interfamiliari nelle comunità delle province del Dominio. I dissidi sono risolti dal pratico della giustizia civile formalmente, ufficialmente, per iscritto, nel rispetto della legge della Repubblica e degli statuti cittadini. Che si tratti di accommodamento di tipo infragiudiziario? L'odio, la faida, la vendetta, il rancore devono essere combattuti in nome della giustizia – che essa sia civile o penale – e di Dio. La rinuncia a precedenti liti, la volontà di esprimere in pubblico il perdono e di essere risarcito delle spese effettuate, lo stringere le mani e lo scambio del bacio permettono di ristabilire i rapporti interindividuali e interfamiliari grazie al ruolo assunto dagli arbitri che sono degli amici delle parti in conflitto. La giustizia degli uomini, segnata da numerosi modi di risoluzione, in cui si verifica l'alternarsi della giustizia egemonica e della giustizia negoziata, della giustizia di apparato e della giustizia comunitaria, come pure la giustizia di Dio e la sua temibile vendetta, contengono l'individuo e la famiglia entro gli spazi dell'ordine laico, spirituale, morale e sociale, essendo i confini tra loro molto tenui.

SPRAVA IN NOTAR V VIKARIATU VALDAGNO
V DRUGI POLOVICI 16. STOLETJA

Lucien FAGGION

Univerza Aix-Marseille

Telemme, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme

5, rue du Château de l'Horloge – BP 647 – Aix-en-Provence (Francia)

e-mail: faggion@mmsh.univ-aix.fr

POVZETEK

Družbeni in politični konflikti so bili v beneški Terrafermi v 16. stoletju zelo razširjeni in napeti. Od leta 1530 dalje se je plemstvo zapletalo v vse nasilnejša nasprotovanja, zaznamovana s spori, ki so razdvajali družbo tako v mestih kot izven njih (v večjih krajih, manjših urbanih in okrajnih središčih, trgih, vaseh, na podeželju). Rektorji so v svojih depešah beneškemu patriciatu poročali o številnih napetostih, ki so zaznamovale mesta Dominija, med katerimi so izpostavljali močne frakcije in včasih celo smrtonosne zločine. V takem kontekstu, zaznamovanim s prepiri o plemiških vrednotah – med staro in novo aristokracijo, med statusom in poklicem –, s krizo tradicionalnega mestnega plemstva, razdvojenega med hierarhijo časti in hierarhijo bogastva, z novonastalimi skupinami, pogosto premožnimi in ambicioznimi, ki so želele uveljaviti svoj vpliv v lokalnem političnem prostoru, s pojavom stanu pravnikov in odvetnikov, je prav, da smo pozorni na akterje družbenega življenja, ki so prevzeli odločilno vlogo v družbi, izven Benetk in regionalnih glavnih mest, kot je bila Vicenza: namreč notarji Valdagna, Castelgomberta in Corneda – treh pomembnih krajev v dolini Agno v drugi polovici 16. stoletja. Ti so skozi svojo

prakso izražali kompleksnost družbe, v kateri so opravljali svoj poklic, spore in iskanje (po možnosti) dokončnega sporazuma o miru, s katerim bi lahko ponovno vzpostavili prizadeto čast in porušeni red ter spravili vpletene družine in skupnost, v kateri so živeli. Notarska dejavnost tako razkriva raznolikost nalog, ki so notarja umeščale v središče družbe in obravnavanih napetosti, da bi prišel do možne rešitve, navadno izven sodnih dvoran – v pokrajinskem središču (Vicenzi), na njegovih različnih sedežih po ozemlju (bilo jih je enajst) ali v prestolnici –, hkrati pa izkazuje tudi dvoumnost, pomembnejšo, kot si lahko mislimo, med hegemonistično in izpogajano pravico.

*Prispevek, ki se posveča eni najbogatejših beneških pokrajin, in sicer enemu od enajstih vicentinskih vikariatov (okraju Valdagno), skuša osvetliti sklenitev miru znotraj skupnosti, do katere pride po zaslugi notarja, ki posreduje – in mora posredovati –, tako da črno na belem in uradno zapiše dokaz, da s spravo soglašata obe strani. Dejavnost notarjev iz Valdagno, ki je bil sedež istoimenskega vikariata, ter iz Castalgomberta in Corneda, še dveh pomembnih krajev v tej dolini, nam omogoča ujeti bistveni trenutek reparatornega dejanja oziroma vzajemne sprave v drugi polovici 16. stoletja. Nekakšen socialni mir, pomemben akter katerega je bil očitno notar – preveč zadržana družbena in poklicna osebnost, ki je v zgodovinopisju prezrta, zato pa emblematična za civilno pravo –, ki v imenu miru preseja prošnjne in zakonske zahteve. Kako se zaključi spor? Kakšen je spravni jezik? Kakšen odnos je mogoče orisati med hegemonistično in izpogajano pravico? Zdi se, da enotnega spravnega modela ni, ampak obstaja tako imenovana *isiva cona*, v kateri se formalne in neformalne prakse prepletajo; obredi, pravila in praktične rešitve, ki jih izvršujejo notarji, resnični tolmači in posredniki družbeno-pravnih norm na vicentinskem ozemlju v drugi polovici 16. stoletja.*

Ključne besede: mir, sprava, rešitev, notar, čast, konflikt, pravica

FONTI

ASVi: Archivio di Stato di Vicenza

AN: Archivio Notarile

b.: busta

c.: carta

Lampertico, F. (ed.) (1886): Statuti del Comune di Vicenza (1264). Venezia.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. (2005): La pace fra realtà e utopia. Verona, Cierre.

Bellabarba, M. (1999): Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna. In: Bellabarba M., Schwerhoff G., Zorzi A. (eds.): Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Bologna, Il Mulino, Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento, pp. 189-213.

- Bossy, J. (1998):** *Peace in the Post-Reformation*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Broggio, P., Paoli, M. P. (eds.) (2011):** *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*. Roma, Viella.
- Cozzi, G. (1980):** *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*. In: Cozzi G. (ed.): *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*. Roma, Jovene, 1980, t. I, pp. 17-152.
- Darovec, D. (2010):** *Ruolo dei vicedomini istriani nella redazione degli atti notarili in rapporto ad uffici affini dell'area adriatica*. *Acta Histriae*, 18, 4, 789-822.
- Faggion, L. (1998):** *Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des Juges et société à Vicence à l'époque moderne (1530-1730 env.)*. Genève, Slatkine.
- Faggion, L. (2005):** *Le notaire et le consensus à Trissino (Vénétie, 1575-1580)*. In: Audisio G. (ed.): *L'historien et l'activité notariale. Provence, Vénétie, Égypte, XV^e-XVIII^e siècles*. Toulouse, Presses universitaires de Toulouse Le Mirail, pp. 111-127.
- Faggion, L. (2008a):** *Notaires ruraux, notaires collégiaux et pouvoirs en Terre Ferme vénitienne au XVI^e siècle*. In: Faggion L., Mailloux A., Verdon L. (eds.): *Le notaire, profession et espace public en Europe (VIII^e-XVIII^e siècle)*. Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, pp. 85-95.
- Faggion, L. (2008b):** *Les logiques du pouvoir dans le monde rural : parenté, clientèles et réseaux en Terre Ferme vénitienne (1535-1629 environ)*. In: Mischi J., Antoine A. (eds.): *Sociabilité et politique en milieu rural*. Rennes, Presses universitaires de Rennes, pp. 227-238.
- Faggion, L. (2008c):** *Dissensions et justice en Terre Ferme vénitienne au XVI^e siècle I*, Lemesle B., Nassiet M. (eds.). *La violence et le judiciaire : normes, pratiques, représentations*. Rennes, Presses universitaires de Rennes, pp. 99-109.
- Faggion, L. (2008d):** *Il notaio, la società e la mediazione in età moderna nelle storiografie francese e italiana: un confronto*. In: *Acta Histriae*. 16, pp. 527-544.
- Faggion, L. (2010):** *La violence négociée. La parole et le geste en Terre Ferme vénitienne (1550-1600 env.)*. In: Faggion L., Regina C. (eds.): *La violence. Regards croisés sur une réalité plurielle*. Paris, CNRS Éd., pp. 402-423.
- Faggion, L. (2011):** *L'accommodement à Valdagno (Vénétie, territoire de Vicence, 1563-1564)*. In: *Rives méditerranéennes*. 40, pp. 27-41.
- Garapon, A. (1997):** *Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire*. Paris, Odile Jacob.
- Garnot, B. (ed.) (1996):** *L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine*. Dijon, EUD.
- Garnot, B. (2000):** *Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d'Ancien Régime*. In: *Crime, Histoire et Sociétés/ Crime, History and Society*. 1, pp. 103-120.
- Härter, K., Nubola, C. (eds.) (2011):** *Grazie e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*. Bologna, Il Mulino.
- Marcarelli, M. (2004):** *Pratiche di giustizia in età moderna : riti di pacificazione e mediazione nella Terraferma veneta*. In: Giovanni Chiodi, Claudio Povolo (eds.): *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, t. 2: *Retoriche, stereotipi, prassi*. Verona, Cierre, pp. 259-309.

- Niccoli, O. (2007):** Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento. Roma-Bari, Laterza.
- Padoa Schioppa, A. (2003):** Delitto e pace privata. In: Padoa Schioppa A. (ed.): Italia ed Europa nella storia del diritto. Bologna, Il Mulino, pp. 209-250 [1ª edizione (1980): Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note. In: Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa. Milano, Giuffrè, pp. 557-578].
- Povolo, C. (1980):** Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII. In: Cozzi G. (ed.): Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII). Roma, Jovene, 1980, t. I, pp. 155-258.
- Povolo, C. (1997):** L'intrigo dell'Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento. Verona, Cierre.
- Povolo, C. (ed.) (2007):** Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale. Bologna, Il Mulino.
- Povolo, C. (2010):** L'uomo che pretendeva l'onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591). Venezia, Marsilio.
- Povolo, C. (2011):** Zanzanù. Il bandito del lago (1576-1617). Tignale, Comune di Tignale (Brescia).
- Rovigo, V. (2005):** Le paci private : motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento. In: La pace fra realtà e utopia. Verona, Cierre, 2005, pp. 201-233.
- Sbriccoli, M. (1999):** Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale. In: Bellabarba M., Schwerhoff G., Zorzi A. (eds.): Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Bologna, Il Mulino, Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento, pp. 345-364.
- Sensi, M. (2005):** Le paci private nella predicazione, nelle immagini di propaganda e nella prassi fra Tre e Quattrocento. In: La pace fra realtà e utopia. Verona, Cierre, 2005, pp. 159-200.
- Vallerani, M. (1999):** Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia. In: Quaderni storici, 101, pp. 315-353.
- Wenzel, É. (2011):** La paix par la justice. Les modes alternatifs de règlement des conflits dans la France d'Ancien Régime. In: Broggio P., Paoli M. P. (eds.): Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII). Roma, Viella, pp. 509-519.